



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO

L'Istruttore
(Renata Boglietti)

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLO BMW 520 TARGATO DK772KC ASSEGNATO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA € 262,30 - CIG: ZBE1C3297C -.

DETERMINAZIONE

N° GA/82 DEL 24.11.2016

IL DIRIGENTE DELL'U.O. STAFF DEL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, in data 16.2.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215, in data 20.06, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (Peg) per l'anno 2016;
- con provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, è stata attribuita al sottoscritto segretario generale la direzione dell'unità organizzativa ufficio staff del Sindaco;
- la suddetta unità è assegnataria dell'autoveicolo BMW 520 targato DK772KC;

Visto che per mantenere in efficienza e piena sicurezza il suddetto veicolo, si rende necessario provvedere alla sostituzione della batteria, con conseguente montaggio e messa a punto della stessa sull'autoveicolo in questione;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7-9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto:

- che il servizio da acquisire, in base alla preventiva stima presuntiva di costo effettuata dall'ufficio istruttore, confermata dalla preliminare indagine di mercato effettuata in merito, è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dello stesso mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto, che nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata esperita una informale consultazione preliminare del mercato, mediante richiesta di preventivi di spesa ai seguenti due notori operatori economici, competenti in materia:

- Elettrauto di Benedetto Roberto – corrente in Biella;
- Stazione di servizio ENI di Alessi Pietro – corrente in Biella;

Visti i preventivi di spesa, in atti, predisposti dai suddetti operatori economici per l'effettuazione a regola d'arte del servizio manutentivo di cui sopra e valutato che il più economico, conveniente e rispondente alle esigenze dell'amministrazione, risulta essere quello della Stazione di servizio ENI di Alessi Pietro, che espone la spesa di € 262,30, oneri fiscali inclusi;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico: Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro, con sede in Biella (BI) – P.I. 01768550020;

Costatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC n° Prot. INPS_4449463 del 03/08/2016/2016 avente validità regolare fino al 01/12/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto, pertanto di impegnare la spesa complessiva pari ad € 262,30 comprensiva di IVA al 22% per il servizio di manutenzione di cui trattasi sull'autoveicolo BMW 520 targato DK772KC;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZBE1C3297C;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.lgs 50/2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- le proposte di linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 28.6.2016;

DETERMINA

- 1) Di procedere all'appalto del servizio di manutenzione, dell'autoveicolo BMW 520 (targato DK772KC), assegnato all'unità organizzativa ufficio staff del Sindaco, meglio descritto in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 2) Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro, con sede in Biella (BI) – P.I. 01768550020 l'appalto in questione.;
- 3) Di approvare il preventivo di spesa redatto dall'appaltatore affidatario, che si allega al presente provvedimento.
- 4) Di disporre che il contratto con il suddetto operatore economico, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
- 5) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento e dal preventivo allegato
- 6) Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 262,30, oneri fiscali inclusi.
- 7) Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente richiamate, la spesa pari ad € 262,30 con imputazione della stessa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue:

EURO	BENEFICIARIO	CAPITOLO	BILANCIO	CENTRO DI COSTO	CGU	CIG
262,30	13868 – ALESSI Pietro Stazione Servizio ENI	103010105250	2016	0171	1312	ZBE1C3297C

- 8) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale:
Esercizio di esigibilità 2016
Importo esigibile 2016: €. 262,30.

- 9) Dare atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
- 10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Segretario generale.
- 11) Dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sue s.m.i., che ha introdotto specifici obblighi sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- 12) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione:
- Al Responsabile del servizio finanziario;
 - All'ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianfranco COTUGNO)**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

(Impegno n. 2208/2016)

Biella, 30 Novembre 2016

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
*f.to Il Ragioniere Capo***